

Per quanto riguarda la parte disciplina direi che le variazioni su cui occorrerebbe porre maggiore attenzione sono:

- l'introduzione dell'art. 15 ed i correlati art. 125 e art. 132

#### **15. Discriminazioni**

Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere. (artt. 125 e 132 RD).

#### **125. Atteggiamenti aggressivi, intimidatori, minacciosi o discriminatori nei confronti di Soci o del pubblico (artt. 15 e 16 RD):**

a) ammenda € 20,00;

b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di € 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

#### **132. Discriminazioni (art. 15 RD):**

- da 1 a 4 mesi di squalifica.

- l'aumento del minimo della sanzione pecuniaria a € 10,00

#### **34. Sanzione pecuniaria**

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla Struttura di Attività calcio UISP organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

**Le Strutture di Attività calcio UISP hanno facoltà di deroga nei limiti previsti dall'articolo 98 RD.**

- aver tolto alcune violazioni all'art. 110 (ex art. 109)

- aver distinto il non essere in regola con le norme di partecipazione ed il non essere in regola con le norme di tesseramento negli articoli 110/112/143/146

#### **110. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione.**

**Aver fatto partecipare Soci a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 65 RA.**

**Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:**

• perdita della gara e ammenda € 25,00;

• 1<sup>a</sup> recidiva: perdita della gara e ammenda € 35,00;

• 2<sup>a</sup> recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

#### **112. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto con le norme di tesseramento (articoli 16 e 17 RA):**

a) perdita della gara e ammenda € 50,00;

b) 1<sup>a</sup> recidiva: perdita della gara e ammenda € 75,00;

c) 2<sup>a</sup> recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

#### **143. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare - anche con funzioni di Assistente di parte - pur non essendo in regola con le Norme di partecipazione, anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**

• da 1 a 3 mesi di squalifica.

#### **146. Aver fatto partecipare Soci o aver partecipato a una o più gare in contrasto a quanto previsto dalle norme di tesseramento (articolo 16 e 17 RA), anche a titolo di colpa (è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):**

• da 6 mesi a 2 anni di squalifica.